



PENSPLAN PROFIT

FONDO PENSIONE APERTO

Partner di:  Pensplan
Centrum

*Fondo pensione istituito in forma di patrimonio separato da
EUREGIO PLUS SGR S.P.A.*

(Art. 12 del Decreto Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252)

REGOLAMENTO (depositato presso la COVIP in data 01/10/2024)

Il presente Regolamento è redatto da
EUREGIO PLUS SGR S.P.A. in
conformità allo schema di regolamento
predisposto dalla COVIP.

Regolamento del “Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi”

(depositato presso la COVIP in data 1° ottobre 2024)

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	1
Art. 1 - Denominazione.....	1
Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti.....	1
Art. 3 - Scopo	1
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO.....	2
Art. 4 - Regime del Fondo	2
Art. 5 - Destinatari	2
Art. 6 - Scelte di investimento.....	2
Art. 7 - Gestione degli investimenti	2
“Ethical Life High Growth”	3
“Ethical Life Growth”	4
“Ethical Life Balanced Growth”	5
“Ethical Life Conservative”	6
“Ethical Life Short Term”	7
Art. 8 - Spese	8
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	10
Art. 9 - Contribuzione	10
Art. 10 - Determinazione della posizione individuale	10
Art. 11 - Prestazioni pensionistiche	11
Art. 12 - Erogazione della rendita.....	12
Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale.....	13
Art. 14 - Anticipazioni	13
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI.....	15
Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile.....	15
Art. 16 - Sistema di governo.....	15
Art. 17 - Depositario	15
Art. 18 - Responsabile.....	15
Art. 19 - Organismo di rappresentanza	16
Art. 20 - Conflitti di interesse	16
Art. 21 - Scritture contabili	16
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI.....	17
Art. 22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse	17
Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti	17
Art. 24 - Comunicazioni e reclami	18
PARTE VI - NORME FINALI.....	19
Art. 25 - Modifiche al Regolamento	19

Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	19
Art. 27 - Cessione del Fondo.....	19
Art. 28 - Operazioni di fusione.....	19
Art. 29 - Rinvio.....	19
ALLEGATO N. 1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE.....	20
ALLEGATO N. 2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE.....	23

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

1. Il “Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi” (di seguito “Fondo”) è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “Decreto”).

Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell’attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito da PensPlan Invest SGR S.p.A., oggi denominata EUREGIO PLUS SGR S.P.A. (di seguito “SGR”), giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con la Banca d’Italia, con provvedimento del 17 maggio 2004; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. La “EUREGIO PLUS SGR S.P.A.”, precedentemente denominata PensPlan Invest SGR S.p.A., esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 25 settembre 2019.
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 147.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Bolzano presso la sede della SGR.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della SGR è euregioplus@pec.it.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
 - “Ethical Life High Growth”
 - “Ethical Life Growth”
 - “Ethical Life Balanced Growth”
 - “Ethical Life Conservative”
 - “Ethical Life Short Term”
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto.

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. La SGR effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità della SGR, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione¹.
3. La SGR verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.

¹ Il contratto di delega deve prevedere che la SGR e il Responsabile del Fondo debbano poter verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.

4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

“Ethical Life High Growth”

Il Comparto Ethical Life High Growth ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel lungo periodo (oltre 15 anni) rispondendo alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora molti anni di attività lavorativa, è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di *governance* dei titoli nei quali investe e ricerca rendimenti interessanti per incrementare più velocemente il proprio patrimonio.

A livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life High Growth prevede il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura monetaria e liquidità, il 25% in strumenti obbligazionari ed il restante 70% in strumenti di natura azionaria. Il limite massimo per gli investimenti di quest’ultima tipologia di strumenti finanziari è fissato nel 90% delle disponibilità complessive del Comparto. Il limite minimo per gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria è del 50%.

In fasi di mercato eccezionali, considerato l’obiettivo ulteriore che si pone la gestione di questo comparto di limitare il rischio del portafoglio attraverso la riduzione dell’esposizione in strumenti finanziari di natura azionaria, tale limite minimo può scendere a 0%.

Per la componente monetaria, obbligazionaria ed azionaria gli investimenti sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro.

A livello settoriale gli investimenti sono diversificati attraverso tutti i settori merceologici sia per quanto concerne la componente azionaria che quella obbligazionaria societaria.

Il Comparto si caratterizza per l’impegno della SGR ad investire il patrimonio dello stesso in strumenti finanziari di emittenti (Stati, imprese, organismi sovranazionali) che, al momento dell’investimento, si caratterizzano per un elevato profilo di responsabilità sociale, ambientale e di *governance*.

In dettaglio, fermo restando che la composizione del portafoglio è realizzata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti disciplinanti la materia e nelle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza, il gestore può investire in liquidità, in azioni, titoli di debito e OICR (OICR armonizzati, ivi inclusi ETF). La SGR potrà utilizzare parti di OICR conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE e successive modifiche, anche collegati (ovvero istituiti o gestiti dallo stesso gestore o da altre società al medesimo legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta), purché i programmi e limiti di investimento siano compatibili con quelli del Comparto Ethical Life High Growth e non generino una concentrazione del rischio incompatibile con quella prevista per il comparto. Con specifico riferimento all’utilizzo di derivati da parte degli OICR sottostanti, è ammissibile che la politica di investimento di tali OICR sottostanti ammetta l’uso di derivati per finalità di copertura o di gestione efficiente.

L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria avviene prevalentemente tramite negoziazione nei mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento.

Per “mercati regolamentati” si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 47 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, anche quelli, indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata sul sito *internet* dell’associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento definita per ciascun Comparto del FONDO.

L’investimento diretto in titoli di debito è consentito se, al momento della sua effettuazione, tali titoli abbiano un *rating* almeno pari a “*Investment Grade*” o equiparabile (obbligazioni senza *rating* di un emittente *investment grade*) secondo i criteri di classificazione di almeno una delle principali agenzie di *rating*. Nel caso in cui tali Agenzie siano difformi si considererà prevalente il secondo miglior *rating*. Qualora il *rating* dei suddetti titoli di debito presenti in portafoglio scenda al di sotto di “*Investment*

Grade”, la SGR dovrà agire nel migliore interesse del FONDO, decidendo autonomamente se vendere o mantenere in portafoglio il titolo declassato.

L’investimento in titoli di debito “non *Investment Grade*” non potrà superare il 5% delle disponibilità complessive del comparto. Da tale limite rimangono esclusi i titoli emessi o garantiti da un Paese membro dell’UE, da un Paese aderente all’OCSE, da enti locali o enti pubblici di Stati membri dell’UE o appartenenti all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi dell’UE.

“Ethical Life Growth”

Il Comparto Ethical Life Growth ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel lungo periodo (oltre 15 anni) rispondendo alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé molti anni di attività lavorativa ed è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di *governance* dei titoli nei quali investe.

A livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life Growth prevede il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura monetaria e liquidità, il 45% in strumenti obbligazionari ed il restante 50% in strumenti di natura azionaria. Il limite massimo per gli investimenti di quest’ultima tipologia di strumenti finanziari è fissato nel 65% delle disponibilità complessive del Comparto. Il limite minimo per gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria è del 35%.

In fasi di mercato eccezionali, considerato l’obiettivo ulteriore che si pone la gestione di questo comparto di limitare il rischio del portafoglio attraverso la riduzione dell’esposizione in strumenti finanziari di natura azionaria, tale limite minimo può scendere a 0%.

Per la componente monetaria, obbligazionaria ed azionaria gli investimenti sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro.

A livello settoriale gli investimenti sono diversificati attraverso tutti i settori merceologici sia per quanto concerne la componente azionaria che quella obbligazionaria societaria.

Il Comparto si caratterizza per l’impegno della SGR ad investire il patrimonio dello stesso in strumenti finanziari di emittenti (Stati, imprese, organismi sovranazionali) che, al momento dell’investimento, si caratterizzano per un elevato profilo di responsabilità sociale, ambientale e di *governance*.

In dettaglio, fermo restando che la composizione del portafoglio è realizzata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti disciplinanti la materia e nelle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza, il gestore può investire in liquidità, in azioni, titoli di debito e OICR (OICR armonizzati, ivi inclusi ETF). La SGR potrà utilizzare parti di OICR conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE e successive modifiche, anche collegati (ovvero istituiti o gestiti dallo stesso gestore o da altre società al medesimo legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta), purché i programmi e limiti di investimento siano compatibili con quelli del Comparto Ethical Life Growth e non generino una concentrazione del rischio incompatibile con quella prevista per il comparto. Con specifico riferimento all’utilizzo di derivati da parte degli OICR sottostanti, è ammissibile che la politica di investimento di tali OICR sottostanti ammetta l’uso di derivati per finalità di copertura o di gestione efficiente.

L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria avviene prevalentemente tramite negoziazione nei mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento.

Per “mercati regolamentati” si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 47 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, anche quelli, indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata sul sito internet dell’associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento definita per ciascun Comparto del FONDO.

L'investimento diretto in titoli di debito è consentito se, al momento della sua effettuazione, tali titoli abbiano un *rating* almeno pari a "*Investment Grade*" o equiparabile (obbligazioni senza *rating* di un emittente *investment grade*) secondo i criteri di classificazione di almeno una delle principali agenzie di *rating*. Nel caso in cui tali Agenzie siano difformi si considererà prevalente il secondo miglior *rating*. Qualora il *rating* dei suddetti titoli di debito presenti in portafoglio scenda al di sotto di "*Investment Grade*", la SGR dovrà agire nel migliore interesse del FONDO, decidendo autonomamente se vendere o mantenere in portafoglio il titolo declassato.

L'investimento in titoli di debito "*non Investment Grade*" non potrà superare il 6% delle disponibilità complessive del comparto. Da tale limite rimangono esclusi i titoli emessi o garantiti da un Paese membro dell'UE, da un Paese aderente all'OCSE, da enti locali o enti pubblici di Stati membri dell'UE o appartenenti all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi dell'UE.

"Ethical Life Balanced Growth"

Il Comparto Ethical Life Balanced Growth ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel medio/lungo periodo (tra 10 e 15 anni) rispondendo alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora alcuni anni di attività lavorativa ed è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di *governance* dei titoli nei quali investe.

A livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life Balanced Growth prevede il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura monetaria e liquidità, il 65% in strumenti obbligazionari ed il restante 30% in strumenti di natura azionaria. Il limite massimo per gli investimenti di quest'ultima tipologia di strumenti finanziari è fissato nel 39% delle disponibilità complessive del Comparto. Il limite minimo per gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria è del 21%.

In fasi di mercato eccezionali, considerato l'obiettivo ulteriore che si pone la gestione di questo comparto di limitare il rischio del portafoglio attraverso la riduzione dell'esposizione in strumenti finanziari di natura azionaria, tale limite minimo può scendere a 0%.

Per la componente monetaria, obbligazionaria ed azionaria gli investimenti sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all'interno dell'area Euro.

A livello settoriale gli investimenti sono diversificati attraverso tutti i settori merceologici sia per quanto concerne la componente azionaria che quella obbligazionaria societaria.

Il Comparto si caratterizza per l'impegno della SGR ad investire il patrimonio dello stesso in strumenti finanziari di emittenti (Stati, imprese, organismi sovranazionali) che, al momento dell'investimento, si caratterizzino per un elevato profilo di responsabilità sociale, ambientale e di *governance*.

In dettaglio, fermo restando che la composizione del portafoglio è realizzata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti disciplinanti la materia e nelle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza, il gestore può investire in liquidità, in azioni, titoli di debito e OICR (OICR armonizzati, ivi inclusi ETF). La SGR potrà utilizzare parti di OICR conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE e successive modifiche, anche collegati (ovvero istituiti o gestiti dallo stesso gestore o da altre società al medesimo legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta), purché i programmi e limiti di investimento siano compatibili con quelli del Comparto Ethical Life Balanced Growth e non generino una concentrazione del rischio incompatibile con quella prevista per il comparto. Con specifico riferimento all'utilizzo di derivati da parte degli OICR sottostanti, è ammissibile che la politica di investimento di tali OICR sottostanti ammetta l'uso di derivati per finalità di copertura o di gestione efficiente.

L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria avviene prevalentemente tramite negoziazione nei mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento.

Per “mercati regolamentati” si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 47 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, anche quelli, indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata sul sito internet dell’associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento definita per ciascun Comparto del FONDO.

L’investimento diretto in titoli di debito è consentito se, al momento della sua effettuazione, tali titoli abbiano un *rating* almeno pari a “*Investment Grade*” o equiparabile (obbligazioni senza *rating* di un emittente *investment grade*) secondo i criteri di classificazione di almeno una delle principali agenzie di *rating*. Nel caso in cui tali Agenzie siano difformi si considererà prevalente il secondo miglior *rating*. Qualora il *rating* dei suddetti titoli di debito presenti in portafoglio scenda al di sotto di “*Investment Grade*”, la SGR dovrà agire nel migliore interesse del FONDO, decidendo autonomamente se vendere o mantenere in portafoglio il titolo declassato.

L’investimento in titoli di debito “*non Investment Grade*” non potrà superare il 7% delle disponibilità complessive del comparto. Da tale limite rimangono esclusi i titoli emessi o garantiti da un Paese membro dell’UE, da un Paese aderente all’OCSE, da enti locali o enti pubblici di Stati membri dell’UE o appartenenti all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi dell’UE.

“Ethical Life Conservative”

Il Comparto Ethical Life Conservative ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel medio periodo (tra 5 e 10 anni) rispondendo alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora pochi anni di attività lavorativa, che è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di *governance* dei titoli nei quali investe e decide di optare per una gestione prudente.

A livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life Conservative prevede il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura monetaria e liquidità, il 85% in strumenti obbligazionari ed il restante 10% in strumenti di natura azionaria. Il limite massimo per gli investimenti di quest’ultima tipologia di strumenti finanziari è fissato nel 13% delle disponibilità complessive del Comparto. Il limite minimo per gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria è del 0%.

Per la componente monetaria, obbligazionaria ed azionaria gli investimenti sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro.

A livello settoriale gli investimenti sono diversificati attraverso tutti i settori merceologici sia per quanto concerne la componente azionaria che quella obbligazionaria societaria.

Il Comparto si caratterizza per l’impegno della SGR ad investire il patrimonio dello stesso in strumenti finanziari di emittenti (Stati, imprese, organismi sovranazionali) che, al momento dell’investimento, si caratterizzino per un elevato profilo di responsabilità sociale, ambientale e di *governance*.

In dettaglio, fermo restando che la composizione del portafoglio è realizzata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti disciplinanti la materia e nelle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza, il gestore può investire in liquidità, in azioni, titoli di debito e OICR (OICR armonizzati, ivi inclusi ETF). La SGR potrà utilizzare parti di OICR conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE e successive modifiche, anche collegati (ovvero istituiti o gestiti dallo stesso gestore o da altre società al medesimo legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta), purché i programmi e limiti di investimento siano compatibili con quelli del Comparto Ethical Life Conservative e non generino una concentrazione del rischio incompatibile con quella prevista per il comparto. Con specifico riferimento all’utilizzo di derivati da parte degli OICR sottostanti, è ammissibile che la politica di investimento di tali OICR sottostanti ammetta l’uso di derivati per finalità di copertura o di gestione efficiente.

L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria avviene prevalentemente tramite negoziazione nei mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento.

Per "mercati regolamentati" si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 47 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, anche quelli, indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata sul sito internet dell'associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento definita per ciascun Comparto del FONDO.

L'investimento diretto in titoli di debito è consentito se, al momento della sua effettuazione, tali titoli abbiano un *rating* almeno pari a "Investment Grade" o equiparabile (obbligazioni senza *rating* di un emittente *investment grade*) secondo i criteri di classificazione di almeno una delle principali agenzie di *rating*. Nel caso in cui tali Agenzie siano difformi si considererà prevalente il secondo miglior *rating*. Qualora il *rating* dei suddetti titoli di debito presenti in portafoglio scenda al di sotto di "Investment Grade", la SGR dovrà agire nel migliore interesse del FONDO, decidendo autonomamente se vendere o mantenere in portafoglio il titolo declassato.

L'investimento in titoli di debito "non Investment Grade" non potrà superare il 5% delle disponibilità complessive del comparto. Da tale limite rimangono esclusi i titoli emessi o garantiti da un Paese membro dell'UE, da un Paese aderente all'OCSE, da enti locali o enti pubblici di Stati membri dell'UE o appartenenti all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi dell'UE.

"Ethical Life Short Term"

Il Comparto Ethical Life Short Term ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel breve periodo (fino a 5 anni) rispondendo alle esigenze di un soggetto ormai prossimo alla pensione, che è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di *governance* dei titoli nei quali investe e decide di optare per una gestione molto prudente in cui i titoli di capitale non siano presenti.

A livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life Short Term prevede il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura monetaria e liquidità, il 95% in strumenti obbligazionari.

Per la componente monetaria ed obbligazionaria gli investimenti sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all'interno dell'area Euro.

A livello settoriale gli investimenti sono diversificati attraverso tutti i settori merceologici.

Il Comparto si caratterizza per l'impegno della SGR ad investire il patrimonio dello stesso in strumenti finanziari di emittenti (Stati, imprese, organismi sovranazionali) che, al momento dell'investimento, si caratterizzino per un elevato profilo di responsabilità sociale, ambientale e di *governance*.

In dettaglio, fermo restando che la composizione del portafoglio è realizzata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti disciplinanti la materia e nelle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza, il gestore può investire in liquidità, in azioni, titoli di debito e OICR (OICR armonizzati, ivi inclusi ETF). La SGR potrà utilizzare parti di OICR conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE e successive modifiche, anche collegati (ovvero istituiti o gestiti dallo stesso gestore o da altre società al medesimo legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta), purché i programmi e limiti di investimento siano compatibili con quelli del Comparto Ethical Life Short Term e non generino una concentrazione del rischio incompatibile con quella prevista per il comparto. Con specifico riferimento all'utilizzo di derivati da parte degli OICR sottostanti, è ammissibile che la politica di investimento di tali OICR sottostanti ammetta l'uso di derivati per finalità di copertura o di gestione efficiente.

L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria avviene prevalentemente tramite negoziazione nei mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento.

Per “mercati regolamentati” si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 47 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, anche quelli, indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata sul sito internet dell’associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento definita per ciascun Comparto del FONDO.

L’investimento diretto in titoli di debito è consentito se, al momento della sua effettuazione, tali titoli abbiano un *rating* almeno pari a “*Investment Grade*” o equiparabile (obbligazioni senza *rating* di un emittente *investment grade*) secondo i criteri di classificazione di almeno una delle principali agenzie di *rating*. Nel caso in cui tali Agenzie siano difformi si considererà prevalente il secondo miglior *rating*. Qualora il *rating* dei suddetti titoli di debito presenti in portafoglio scenda al di sotto di “*Investment Grade*”, la SGR dovrà agire nel migliore interesse del FONDO, decidendo autonomamente se vendere o mantenere in portafoglio il titolo declassato.

L’investimento in titoli di debito “*non Investment Grade*” non potrà superare il 5% delle disponibilità complessive del comparto. Da tale limite rimangono esclusi i titoli emessi o garantiti da un Paese membro dell’UE, da un Paese aderente all’OCSE, da enti locali o enti pubblici di Stati membri dell’UE o appartenenti all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi dell’UE.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa.

Art. 8 - Spese

1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) **spese da sostenere all’atto dell’adesione:**

- a.1) una commissione “una tantum” a carico dell’aderente pari a 30 euro;

- b) **spese relative alla fase di accumulo:**

- b.1) **direttamente a carico dell’aderente:**

- I. una commissione pari a 17 euro applicata annualmente a copertura delle spese amministrative.

Per gli aderenti residenti nella Regione Trentino/Alto Adige, tenuto anche conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione Trentino – Alto Adige, n. 75 del 7 ottobre 2015 e successive modifiche o integrazioni, è prevista in via generale la riduzione a euro 5,00 della commissione di cui al presente punto;

- II. un contributo di solidarietà annuo pari a 3 euro a garanzia di progetti di microfinanza e sostegno finanziario di iniziative tramite lo strumento del crowdfunding.

- b.2) **indirettamente a carico dell’aderente e che incidono sul comparto:** una commissione di gestione pari a:

- I. 1,35% del patrimonio su base annua (0,113% su base mensile) per il Comparto Ethical Life High Growth prelevata con cadenza mensile;
- II. 1,10% del patrimonio su base annua (0,092% su base mensile) per il Comparto Ethical Life Growth prelevata con cadenza mensile;
- III. 1,00% del patrimonio su base annua (0,083% su base mensile) per il Comparto Ethical Life Balanced Growth prelevata con cadenza mensile;

- IV. 0,80% del patrimonio su base annua (0,067% su base mensile) per il Comparto Ethical Life Conservative prelevata con cadenza mensile;
- V. 0,70% del patrimonio su base annua (0,058% su base mensile) per il Comparto Ethical Life Short Term prelevata con cadenza mensile.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile, salva diversa decisione della SGR

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso della SGR sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati².

- c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) 10 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art.13;
 - c.2) 10 euro in caso di trasferimento ad un altro comparto di investimento ai sensi dell'art. 6, comma 2;
 - d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'allegato n. 2.
 - e) **Spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: 50 euro per l'apertura della pratica;
2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti.
3. Sono a carico della SGR tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

² Nel caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati sul comparto potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili nell'ambito della Nota informativa. Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni).
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. Per le adesioni collettive, il datore di lavoro deve compilare e trasmettere al Fondo un tracciato (c.d. distinta) riportante i dati dei versamenti per ogni aderente. L'importo del versamento deve corrispondere all'importo indicato nella distinta al centesimo di Euro.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1, lettere a.1) e b.1). Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La SGR determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun

aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la SGR ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e

viene trasferita l'intera posizione individuale.

10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del 50% o dell'80%, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la SGR informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La SGR, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di due mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la SGR richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 7. La SGR provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la SGR richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della SGR, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della SGR o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la SGR.
4. La SGR è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della SGR per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La SGR è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

Art. 16 - Sistema di governo

1. La SGR assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 - Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. La SGR può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la SGR non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità della SGR per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni del depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 - Responsabile

1. La SGR nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 19 - Organismo di rappresentanza

1. È istituito un Organismo di rappresentanza (di seguito "Organismo"), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione e il funzionamento dell'Organismo sono riportate in un apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza".
3. La SGR individua il numero complessivo dei componenti dell'Organismo in modo tale da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e la funzionalità dell'Organismo.
4. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione³.
5. I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Le spese di funzionamento dell'Organismo e gli eventuali compensi riconosciuti ai suoi componenti, non possono gravare sul fondo né sulla SGR.
7. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, la SGR e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo.
8. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Art. 20 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 21 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La SGR conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web della SGR.

³ Nel caso in cui il numero di aziende o gruppi di cui al comma 4 comporta il superamento del limite massimo di componenti, le collettività tenute alla designazione sono individuate in base alla numerosità degli aderenti al Fondo. La SGR può individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende. Se invece il numero di aziende o gruppi di cui al comma 4 non comporta il raggiungimento del limite massimo di componenti, la SGR può invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base di un criterio di selezione delle aziende (quale, ad esempio, la numerosità degli aderenti al Fondo), a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla SGR.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento e dei relativi allegati e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.
5. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze della SGR da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione della SGR. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, la SGR deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. In caso di adesione fuori sede o tramite tecniche di comunicazione a distanza o mediante sito web, l'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta alla SGR con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. La SGR, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. La SGR rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. L'aderente è tenuto ad effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la SGR ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della lettera.
8. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la SGR ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La SGR mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web della SGR, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale della SGR. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. La SGR fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali

maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

1. La SGR definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 25 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La SGR stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 26.

Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2. La SGR comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La SGR può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 27 - Cessione del Fondo

1. Qualora la SGR non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la SGR viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima SGR, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATO N. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di "EUREGIO PLUS SGR S.P.A.", di seguito definita "SGR" che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della SGR
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la SGR o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della SGR.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della SGR, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della SGR o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della SGR

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla SGR, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della SGR, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo art. 6. La SGR gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della SGR, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla SGR, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - I. la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
 - II. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - I. la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e di suoi clienti;
 - II. la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**
 - I. l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - II. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - III. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e dei beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - IV. l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
 - V. la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla SGR per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.
4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva

comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- a) predisporre annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno.

Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR;

- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la SGR e verso i singoli aderenti e beneficiari al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.

ALLEGATO N. 2

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA (DI SEGUITO "CONVENZIONE")

tra

PensPlan Invest SGR S.p.A. (dal 25/09/2019 **Euregio Plus SGR S.p.A.**), società iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "TUF") con il n. 29 della sezione gestori di OICVM e con il n. 43 della sezione gestori di FIA, con sede in Bolzano, Via della Mostra 11/13, capitale sociale euro 9.868.500,00 i.v., codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano n. 02223270212, la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore del Fondo Pensione Aperto denominato "Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi ", società sottoposta alla direzione e coordinamento di PensPlan Centrum S.p.A., in persona del Direttore Generale dott. Florian Schvienbacher, nato a Scena (BZ) il 27 agosto 1967, munito dei necessari poteri per la conclusione del presente atto (di seguito, per brevità, denominato "FONDO PENSIONE")

e

ITAS VITA S.p.A., con Sede in Trento, Piazza delle Donne lavoratrici 2, capitale sociale euro 24.138.015,00 interamente versato, partita IVA n. 00367690229, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trento n. 02593460583, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione Vita con D.M. n. 6405 del 11/12/1968, in questo atto rappresentata dal dott. Ermanno Grassi, nella veste di Direttore Generale, munito dei necessari poteri per la conclusione del presente atto (di seguito, per brevità, denominata "COMPAGNIA")

di seguito, congiuntamente intese le "PARTI".

Premesso che

1. Il FONDO PENSIONE, istituito ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 05/12/2005 n. 252 e successive modificazioni e integrazioni con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 27/05/2004, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in data 16/02/2005 con n.147.
2. La COMPAGNIA è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.Lgs. 05/12/2005, n. 252.
3. Il FONDO PENSIONE e la COMPAGNIA hanno stipulato in data 13/03/2006 una Convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia.
4. La Convenzione di cui al punto precedente è stata sostituita dalla Convenzione stipulata tra le PARTI in data 30/01/2007 per adeguarne i contenuti alle nuove previsioni normative introdotte dal D.Lgs.

05/12/2005, n. 252 e per aggiornare i coefficienti di conversione di cui agli allegati 1 e 2 della Convenzione stessa.

5. Le PARTI intendono adeguare il testo della Convenzione stipulata in data 30/01/2007 alla Direttiva 2004/113/CE per quanto concerne il principio della parità di trattamento tra uomini e donne nella fruizione di beni e servizi finanziari, con particolare riferimento alle tariffe e alle prestazioni assicurative, tra le quali rientrano appunto le tabelle di calcolo riportate nelle convenzioni sottoscritte dalle forme pensionistiche complementari per l'erogazione delle rendite.
6. In seguito alla comunicazione ANIA del 14 maggio 2015 che dispone, in base all'art. 13 e 15 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, l'adeguamento del tasso annuo di interesse garantibile (TMG) nei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, le PARTI intendono adeguare il testo della Convenzione stipulata in data 30/01/2007 e già modificata in data 22/12/2012. Tale modifica comporta la diminuzione del tasso tecnico garantito dal 2% allo 0%.
7. Le PARTI intendono adeguare il testo della Convenzione in conformità al secondo comma dell'art. 9 del citato Regolamento IVASS n. 21 del 28 marzo 2008 in quanto, verificata la variazione delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT, intende introdurre le nuove basi demografiche per il calcolo delle prestazioni (denominate "A62D - tasso tecnico 0%").
8. A decorrere dal 1° luglio 2015, in relazione alle tariffe per l'erogazione delle rendite a favore degli aderenti al FONDO PENSIONE che maturano i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste, la Convenzione si intende pertanto modificata come di seguito riportato.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano la seguente

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

che annulla e sostituisce la Convenzione di cui alle premesse, stipulata tra le PARTI in data 30/01/2007 e modificata successivamente in data 21 dicembre 2012, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 che segue, in tema di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare nei tre anni successivi al 1° luglio 2015.

Art. 1 - Oggetto della Convenzione – Prestazioni assicurate

1. La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "ASSICURATI" e "ASSICURATO") che, avendo maturato i requisiti d'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
2. Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo ASSICURATO, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie:
 - a) una rendita vitalizia immediata reversibile. Detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'iscritto stesso, alla persona da lui designata;
 - b) una rendita immediata certa e successivamente vitalizia. Detta rendita per i primi 5 o 10 anni (a seconda della scelta dell'iscritto) è corrisposta all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata e, successivamente, all'aderente stesso finché è in vita.
3. L'importo annuo delle rendite di cui ai precedenti commi 1 e 2 lett b) viene inizialmente determinato moltiplicando il premio versato alla COMPAGNIA ai sensi del successivo art. 2, al netto delle imposte, per il coefficiente indicato nell'Allegato n. 2A (nel caso di scelta della rendita vitalizia immediata), nell'Allegato n. 2B (nel caso di scelta della rendita immediata certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia) o nell'Allegato n. 2C (nel caso di scelta della rendita immediata certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia) e dividendo il risultato per 1.000, con i criteri ivi previsti.
4. I coefficienti indicati nell'Allegato n. 2 (A62D – tasso tecnico 0%) della presente Convenzione sono operanti per tutti gli aderenti al FONDO PENSIONE, sia su base individuale che su base collettiva, fatta eccezione per gli ASSICURATI già iscritti al FONDO PENSIONE alla data 30 giugno 2015 che eserciteranno il diritto alla prestazione pensionistica complementare nei tre anni successivi al 1° luglio 2015 ovvero fino al 30 giugno 2018. Per i suddetti ASSICURATI troveranno applicazione i coefficienti precedentemente in vigore indicati nell'Allegato n. 4 (IPS55 unisex – tasso tecnico 2%). Per gli ASSICURATI già iscritti al FONDO PENSIONE alla data del 20 dicembre 2012 che eserciteranno il diritto alla prestazione pensionistica complementare nei tre anni successivi al 21 dicembre 2012 ovvero fino al 20 dicembre 2015, troveranno applicazione i coefficienti precedentemente in vigore indicati nell'Allegato n. 5 (IPS55 distinte per sesso – tasso tecnico 2%).
5. Le rendite, come quantificate al precedente comma 3, saranno annualmente rivalutate secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1.

Art. 2 - Premio di assicurazione

1. La COMPAGNIA s'impegna a corrispondere al direttamente agli ASSICURATI aderenti al FONDO PENSIONE le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio

unico per ciascuna rendita assicurata.

2. I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini: il FONDO PENSIONE trasmetterà alla COMPAGNIA la richiesta di pagamento della rendita, con un modulo a ciò predisposto che conterrà i dati anagrafici dell'ASSICURATO, nonché l'ammontare del premio unico, la tipologia e la rateizzazione prescelta.
3. La COMPAGNIA rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio, comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'ASSICURATO e l'importo della prestazione assicurata.
4. Per l'elaborazione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 3, sono stati applicati i caricamenti determinati secondo i criteri riportati nell'Allegato n. 1.

Art. 3 - Obblighi di comunicazione

1. Il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun Aderente in Convenzione, si impegna a trasmettere alla COMPAGNIA un apposito modulo contenente la tipologia di rendita scelta, la rateizzazione, tutti i dati anagrafici e fiscali dell'ASSICURATO e delle eventuali teste reversionarie.
2. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'Aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo della rendita.

Art. 4 - Pagamento della rendita

1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di pagamento del premio e di consegna del modulo di cui all'art. 3, comma 1, e sarà erogata in rate posticipate con le seguenti modalità:
 - a) frequenza mensile;
 - b) frequenza semestrale;
 - c) frequenza annuale.
2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1.
3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate direttamente all'avente diritto.

Art. 5 - Valore di riscatto

1. Le rendite oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.

Art. 6 - Decorrenza e durata

1. La presente Convenzione ha decorrenza 1° luglio 2015 ed ha durata di cinque anni.
2. La presente Convenzione è rinnovata tacitamente per uguale periodo, salvo preavviso delle PARTI, che dovrà essere comunicato almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7 - Recesso

1. Il FONDO PENSIONE può recedere dalla presente Convenzione con disdetta scritta, da inviare alla COMPAGNIA, ed il recesso avrà effetto il terzo mese successivo.
2. La COMPAGNIA può recedere dalla presente Convenzione con disdetta scritta, da inviare al FONDO PENSIONE, ed il recesso avrà effetto il terzo mese successivo.
3. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Art. 8 - Tasse, bolli ed imposte

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte, dovute in conformità a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico degli ASSICURATI aderenti al FONDO PENSIONE.

Art. 9 - Tasso massimo di interesse garantito

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'IVASS, ai sensi della normativa vigente, sono applicate alla tariffa oggetto della presente Convenzione relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione.

Art. 10 - Clausola finale

1. I tassi di premio fissati nella presente Convenzione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell'esperienza diretta.
2. Le eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al FONDO PENSIONE inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse, previa comunicazione al FONDO PENSIONE da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. entro 7 giorni dalla loro adozione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il FONDO PENSIONE ha facoltà di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, a mezzo raccomandata A.R.

Allegati:

Allegato n. 1: condizioni e modalità di erogazione delle rendite;

Allegato n. 2: Coefficienti di conversione A62D – tasso tecnico 0%, in vigore dal 1° luglio 2015;

- a) coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia immediata;
- b) coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia;
- c) coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia.

Allegato n. 3: regolamento del “Nuovo Fondo Rivalutazione Vita – FOREVER”.

Allegato n. 4: coefficienti di conversione IPS55 Unisex – tasso tecnico 2%, in vigore dal 21 dicembre 2012 fino al 30 giugno 2015. Applicabili agli ASSICURATI già iscritti al FONDO PENSIONE alla data 30 giugno 2015 che eserciteranno il diritto alla prestazione pensionistica complementare nei tre anni successivi al 1° luglio 2015 ovvero fino al 30 giugno 2018

- a) coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia immediata;
- b) coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia;
- c) coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia.

Allegato n. 5: coefficienti di conversione IPS55 distinte per sesso – tasso tecnico 2%, in vigore fino al 20 dicembre 2012 e applicabili agli ASSICURATI già iscritti al FONDO PENSIONE alla data del 20 dicembre 2012 che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi ovvero dal 21 dicembre 2012 al 20 dicembre 2015

- a) coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia immediata;

- b) coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia;
- c) coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia.

PENSPLAN INVEST SGR S.p.A.

ITAS VITA S.p.A.

ALLEGATO N. 1: CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Art. 1 - Prestazione in forma di rendita

1. Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, la COMPAGNIA garantisce all'aderente la corresponsione di una rendita vitalizia immediata annua, impiegando quale premio unico il valore maturato della posizione individuale, integrato dall'eventuale garanzia di risultato ed al netto dell'eventuale prestazione in forma di capitale erogata all'aderente stesso. Il valore iniziale della rendita annua si ottiene moltiplicando il capitale utilizzato quale premio unico per il coefficiente di conversione di cui all'Allegato n. 2, relativo all'età dell'aderente alla data di decorrenza della rendita e alla rateazione prescelta e dividendo il risultato per 1.000. Se la rateazione prescelta è diversa da quella annuale, il valore iniziale di ciascuna rata di rendita si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell'anno (2 se semestrali, 12 se mensili).
2. In alternativa alla rendita di cui al comma 1, su esplicita richiesta dell'aderente, la COMPAGNIA garantisce:
 - a) una rendita vitalizia immediata annua reversibile, di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento;
 - b) una rendita immediata annua certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento. Il valore iniziale della rendita annua si ottiene moltiplicando il capitale utilizzato quale premio unico per il coefficiente di conversione di cui all'Allegato n. 2B (nel caso di scelta della rendita certa per i primi 5 anni) o all'Allegato n. 2C (nel caso di scelta della rendita certa per i primi 10 anni) variabile in funzione dell'età dell'aderente alla data di decorrenza della rendita e della rateazione prescelta e dividendo il risultato per 1.000.
3. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di pagamento del premio.
4. L'aderente si impegna a comunicare alla COMPAGNIA:
 - a) la forma di rendita scelta tra le opzioni previste;
 - b) la rateazione della rendita prescelta;
 - c) i dati anagrafici dell'eventuale reversionario;
 - d) la quota di prestazione da erogare in forma di capitale.
5. Nel caso di opzione della rendita di cui al precedente comma 2, in caso di decesso dell'aderente, l'avente diritto è tenuto a richiedere il pagamento della rendita e a trasmettere alla COMPAGNIA il proprio certificato di nascita o copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici ed il certificato di morte dell'aderente.
6. Al fine di verificare l'obbligo di pagamento, la COMPAGNIA si riserva di richiedere ad ogni ricorrenza annuale il certificato di esistenza in vita dell'avente diritto.
7. Le rendite di cui al presente articolo non ammettono valore di riscatto.

Art. 2 - Pagamento della rendita

1. La rendita annua viene corrisposta, in via posticipata, nella rateazione scelta dall'aderente tra le seguenti opzioni: mensile, semestrale o annuale.
2. Il pagamento della rendita sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'avente diritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza delle singole rate.
3. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1.

Art. 3 - Modalità di rivalutazione annuale delle rendite assicurate

1. I contratti di rendita sopra descritti sono collegati ad una specifica Gestione interna separata, denominata FOREVER, disciplinata da apposito regolamento (vedi allegato n. 3).
2. La Società determina al termine di ogni mese il tasso medio di rendimento realizzato da FOREVER nel periodo di osservazione annuale, corrispondente ai 12 mesi di calendario trascorsi, con i criteri indicati al punto 9 del regolamento.
3. Con riferimento al presente contratto, il rendimento medio preso a riferimento per il calcolo del rendimento annuo attribuito e della corrispondente misura annua di rivalutazione della rendita, sotto definiti, è quello determinato al termine del quarto mese antecedente la data di rivalutazione annua.
4. Il rendimento annuo attribuito alla rendita è pari al rendimento realizzato da FOREVER moltiplicato per l'aliquota di partecipazione pari al 90%. Il rendimento così calcolato non può comunque risultare superiore al rendimento realizzato da FOREVER diminuito di 1,00 punto.
5. Considerato che il valore iniziale della rendita assicurata è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 0% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al suddetto tasso di interesse la differenza fra il rendimento annuo attribuito ed il medesimo tasso.
6. Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, la rendita in vigore nell'anno precedente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione sopra definita.
7. La misura annua della rivalutazione e la nuova prestazione vengono comunicate annualmente all'avente diritto.

Art. 4 - Coefficienti di conversione e caricamenti applicati

1. I coefficienti di conversione del capitale maturato in rendita sono quelli in vigore al momento della conversione stessa. A partire dal 1° luglio 2015 verranno applicati i coefficienti di cui all'Allegato n. 2 calcolati:
 - a) sulla base demografica (denominata A62D) senza distinzione per sesso, relativa allo studio basato su dati ISTAT effettuato da ANIA;
 - b) sulla base di un tasso tecnico stabilito nella misura del 0%.
2. Successivamente, i coefficienti iniziali potranno essere rivisti in base alle statistiche disponibili e/o ad un diverso tasso tecnico utilizzato.
3. I caricamenti previsti sono:
 - a) caricamento di gestione dell'1% calcolato sul premio unico di polizza;
 - b) caricamento di erogazione dell'1,25% calcolato sull'annualità della rendita.
4. I coefficienti di conversione della rendita vitalizia immediata annua reversibile di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. a) sono depositati presso la Sede del Fondo. Per tale rendita la base demografica, il tasso tecnico ed i caricamenti sono gli stessi di cui sopra.

**ALLEGATO 2: COEFFICIENTI DI CONVERSIONE A62D – tasso tecnico 0%
in vigore dal 1° luglio 2015**

- A. Coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia immediata;
- B. Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia;
- C. Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia.

Le età verranno rettificata in base alla generazione di nascita secondo la seguente **scala di shifting**:

Generazione	Correzione età
dal 1922 al 1927	+4
dal 1928 al 1938	+3
dal 1939 al 1947	+2
dal 1948 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2

ALLEGATO 2 A: COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DA CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

Coefficienti di conversione per ogni 1000 euro di capitale al termine in rendita vitalizia posticipata rivalutabile, distinti in base all'età dell'aderente alla data di decorrenza della rendita e alla rateazione della stessa (A62D; tasso tecnico 0%).

Età+correzione	RATEAZIONE RENDITA		
	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE
50	25,17	25,01	24,88
51	25,81	25,64	25,50
52	26,47	26,30	26,15
53	27,17	26,99	26,83
54	27,91	27,71	27,55
55	28,68	28,47	28,30
56	29,50	29,28	29,10
57	30,36	30,12	29,93
58	31,27	31,02	30,82
59	32,23	31,97	31,75
60	33,25	32,97	32,74
61	34,33	34,04	33,79
62	35,49	35,17	34,91
63	36,71	36,37	36,09
64	38,01	37,65	37,35
65	39,40	39,01	38,69
66	40,89	40,46	40,12
67	42,48	42,02	41,65
68	44,19	43,70	43,30
69	46,04	45,51	45,07
70	48,04	47,45	46,98
71	50,19	49,56	49,04
72	52,53	51,83	51,27
73	55,07	54,30	53,68
74	57,82	56,98	56,29
75	60,82	59,89	59,13
76	64,09	63,06	62,22
77	67,67	66,52	65,59
78	71,59	70,31	69,27
79	75,88	74,43	73,27
80	80,57	78,94	77,64
81	85,70	83,87	82,39
82	91,33	89,25	87,58
83	97,52	95,15	93,26
84	104,34	101,63	99,47
85	111,82	108,71	106,25

ALLEGATO 2 B: COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DA CAPITALE IN RENDITA CERTA PER I PRIMI 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER OGNI 1000 EURO DI CAPITALE AL TERMINE IN RENDITA POSTICIPATA RIVALUTABILE CERTA PER I PRIMI 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA DISTINTI IN BASE ALL'ETÀ DELL'ADERENTE ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA RENDITA E ALLA RATEAZIONE DELLA STESSA (A62D; TASSO TECNICO 0%)

Età+correzione	RATEAZIONE RENDITA		
	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE
50	25,16	25,00	24,87
51	25,79	25,63	25,49
52	26,46	26,28	26,14
53	27,16	26,97	26,82
54	27,89	27,69	27,53
55	28,66	28,45	28,28
56	29,47	29,25	29,07
57	30,33	30,10	29,91
58	31,23	30,99	30,79
59	32,19	31,93	31,72
60	33,20	32,93	32,70
61	34,28	33,99	33,75
62	35,42	35,11	34,85
63	36,63	36,30	36,03
64	37,92	37,57	37,27
65	39,30	38,92	38,60
66	40,76	40,36	40,02
67	42,34	41,90	41,54
68	44,02	43,55	43,16
69	45,84	45,32	44,90
70	47,79	47,23	46,78
71	49,89	49,29	48,79
72	52,15	51,50	50,97
73	54,60	53,89	53,31
74	57,24	56,46	55,83
75	60,09	59,24	58,55
76	63,16	62,24	61,49
77	66,49	65,48	64,66
78	70,08	68,98	68,08
79	73,93	72,73	71,75
80	78,07	76,75	75,69
81	82,50	81,06	79,90
82	87,22	85,65	84,39
83	92,23	90,54	89,17
84	97,53	95,70	94,22
85	103,05	101,08	99,50

ALLEGATO 2 C: COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DA CAPITALE IN RENDITA CERTA PER I PRIMI 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

Coefficienti di conversione per ogni 1000 euro di capitale al termine in rendita posticipata rivalutabile certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia distinti in base all'età dell'aderente alla data di decorrenza della rendita e alla rateazione della stessa (A62D; tasso tecnico 0%).

ETÀ+correzione	RATEAZIONE RENDITA		
	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE
50	25,12	24,96	24,83
51	25,75	25,58	25,45
52	26,41	26,23	26,09
53	27,10	26,92	26,77
54	27,82	27,63	27,47
55	28,58	28,38	28,21
56	29,38	29,17	29,00
57	30,23	30,00	29,82
58	31,12	30,88	30,68
59	32,06	31,80	31,60
60	33,05	32,78	32,56
61	34,10	33,81	33,58
62	35,21	34,91	34,66
63	36,38	36,07	35,80
64	37,63	37,29	37,01
65	38,95	38,59	38,30
66	40,36	39,97	39,66
67	41,85	41,44	41,10
68	43,43	43,00	42,64
69	45,12	44,65	44,27
70	46,92	46,42	46,01
71	48,82	48,29	47,86
72	50,83	50,27	49,81
73	52,96	52,36	51,88
74	55,20	54,57	54,05
75	57,55	56,89	56,34
76	60,01	59,30	58,73
77	62,55	61,82	61,22
78	65,18	64,42	63,80
79	67,85	67,06	66,43
80	70,53	69,74	69,08
81	73,19	72,39	71,74
82	75,78	74,99	74,34
83	78,29	77,51	76,88
84	80,68	79,94	79,31
85	82,96	82,23	81,64

ALLEGATO 3: REGOLAMENTO NUOVO FONDO RIVALUTAZIONE VITA-FOREVER

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell'ITAS VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "Nuovo Fondo Rivalutazione Vita" ed indicata nel seguito con la sigla FOREVER. La gestione FOREVER è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni;
2. La valuta di denominazione è l'Euro;
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento è annuale e decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di determinazione.

All'interno del suddetto periodo di osservazione, viene inoltre determinato al termine di ogni mese un tasso medio di rendimento riferito ad un periodo annuale corrispondente ai 12 mesi di calendario trascorsi;

4. Gli obiettivi della gestione separata sono riconducibili ad una valorizzazione del patrimonio della stessa, liberando annualmente quella parte di utili e di plusvalenze sufficienti a garantire una redditività costante nel tempo della gestione, calcolata secondo le indicazioni e le direttive riprese dal Regolamento n. 38 dell'Isvap.

Le politiche di investimento sono riconducibili a criteri di prudenza e di affidabilità degli emittenti prescelti e, in particolare, assecondano i seguenti principi:

- Le categorie di investimento sono quelle previste dal Regolamento Isvap n. 36 in materia di copertura delle riserve tecniche dell'impresa, ovvero (tra parentesi è indicato il limite massimo consentito rispetto al totale del patrimonio della gestione separata): titoli di debito ed altri titoli assimilabili (100%), titoli di capitale ed altri valori assimilabili (35%), valori del comparto immobiliare con esclusione degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa (40%), investimenti alternativi (10%), crediti con esclusione di quelli infruttiferi e di quelli verso riassicuratori (25%), depositi bancari o verso enti creditizi (15%).
- Il limite qualitativo viene espresso in termini di solidità dell'investimento misurata attraverso il rating della singola emissione, all'atto dell'acquisto o dell'inserimento dell'attivo nella gestione separata ed integrata da analisi indipendenti;
- Le emissioni non dotate di un rating od in possesso di un rating inferiore a BBB- di Standard & Poor's o merito equivalente, sono ammesse per una percentuale non superiore al 6,0% dell'intero portafoglio della gestione separata;
- Le emissioni non quotate in mercati regolamentati sono ammesse per una percentuale non superiore al 5,0% dell'intero portafoglio della gestione separata;
- Il limite quantitativo per ogni singolo emittente, con esclusione degli Stati sovrani aderenti all'Unione Europea, viene espresso nella percentuale massima del 7,0% dell'intero portafoglio della gestione separata;
- I limiti di investimento, in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25 che disciplina le possibili situazioni di conflitto di interessi, sono definiti nel 1% dell'intero portafoglio della gestione separata;
- L'impiego di strumenti finanziari derivati è ammesso sia per la gestione efficace e sia per la copertura del rischio, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche;

5. Il valore delle attività gestite da FOREVER non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
6. Ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera G del Regolamento ISVAP n.38, la Società ha la facoltà di effettuare modifiche al Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato;
7. Sulla gestione interna separata FOREVER possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
8. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
9. Il tasso medio di rendimento della gestione separata FOREVER, relativo al periodo di osservazione di cui al precedente punto 3, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata FOREVER alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della gestione separata FOREVER è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.

Gli utili realizzati comprendono anche eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata e cioè per le attività di nuova acquisizione al prezzo di acquisto e per le attività già di proprietà della Società al valore corrente rilevato alla data di immissione nella gestione separata stessa.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata;

10. La gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente;
11. Il regolamento della gestione separata FOREVER è parte integrante delle Condizioni Contrattuali.



SEDE LEGALE

39100 BOLZANO – Passaggio Duomo, 15

Tel. 0471 068 700

Fax 0471 068 766

profi@euregioplus.com

PEC: fondoprofi@pec.it